GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Venerdì, 18 gennaio 1924** **Numero 15**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. **2900**.
Approvazione del nuovo testo del regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti, approvato con Nostro decreto dell'11 febbraio 1923, n. 336;

Veduto il nuovo testo del predetto regolamento generale, presentato per la Nostra approvazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo testo del detto regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti, il quale sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 117. — GRANATA.

Regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti.

CAPO I.

Ordinamento del servizio di assistenza degli esposti.

Art. 1.

Al servizio di assistenza degli esposti, di cui nell'art. 329 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

Il detto servizio è affidato all'Amministrazione provinciale, la quale vi provvede col ricovero e mantenimento degli esposti nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, mercè il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno, e mediante la concessione di sussidi e premi alle madri che allattino ed allevino i figli illegittimi ammessi all'assistenza pubblica.

Le provincie priv[illegible] di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di ricezione, in numero corrispondente ai bisogni del temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto od in parte all'assistenza degli esposti, l'Amministrazione provinciale sarà, secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

Art. 2.

Le spese per il servizio di assistenza degli esposti sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettiv Comuni nella proporzione determinata con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, a norma del citato art. 329 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

La quota assegnata ai Comuni viene tra essi ripartita dalla Deputazione provinciale, in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto è reso esecutorio dal Prefetto, a termini dell'art 238 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per la esecuzione della legge comunale e provinciale.

Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche di beneficenza per il collocamento a baliatico esterno, che, in virtù dei loro statuti, debbano provvedere a tutti gli esposti di un Comune ed ai bambini illegittimi nati nel Comune stesso, questo è esente dal contributo. Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non rispondano sufficientemente allo scopo, resterà a carico del Comune e della Provincia una parte di contributo da determinarsi d'accordo con gl'istituti interessati, in ragione delle spese che occorreranno per integrarne l'opera.

Art. 3.

Le Provincie ed i Comuni possono promuovere consorzi o federazioni fra le istituzioni locali, che abbiano per fine l'assistenza della infanzia illegittima o della maternità.

A tali consorzi e federazioni sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 e 32 e 40 a 44 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Art. 4.

Sono reputati esposti ed ammessi all'assistenza, a norma del presente regolamento:

a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della Provincia;

b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;

c) i figli nati da unioni illegittime, non riconosciuti dai genitori e per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, quand'anche siano in seguito riconosciuti dalla madre, che si trovi in istato di povertà.

L'assistenza non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni sei e si estende sino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro da speciali disposizioni di legge.

Ferma l'osservanza delle norme che regolano l'ammissibilità delle spese facoltative e delle disposizioni dei singoli statuti, potranno essere promosse e sussidiate speciali istituzioni, che provvedano all'assistenza delle gestanti e delle madri nubili o vedove, e potrà essere estesa l'assistenza ai fanciulli illegittimi riconosciuti all'atto della dichiarazione di nascita dalla sola madre, quando questa si trovi in stato di povertà.

Rimangono inoltre ferme le speciali disposizioni vigenti presso i brefotrofi o le amministrazioni provinciali, che estendano l'assistenza ad altre categorie di fanciulli, od oltre l'età suindicata.

Art. 5.

Nei casi in cui è obbligatoria, a termini dell'articolo precedente, l'assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli che ad essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti, ed alle condizioni morali ed economiche della madre.

L'accertamento dello stato di povertà della madre sarà fatto unicamente nei casi previsti alla lettera *c*) e nel penultimo comma dell'articolo stesso.

Nei casi di cui alla lettera *c*), qualora dagli accertamenti, che all'uopo saranno fatti, la madre risulti appartenente ad altra Provincia, l'Amministrazione che presta l'assistenza ha diritto al rimborso della relativa spesa da parte della Provincia nel cui territorio è compreso il Comune del domicilio di soccorso della madre stessa.

CAPO II.

Istituti pubblici e privati per l'assisteneza degli esposti.

Art. 6.

Sono sottoposti alle prescrizioni del presente regolamento i brefotrofi, ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati, che, sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedano, in modo principale, all'assistenza degli esposti, ai sensi dell'art. 4.

I dispensari od ambulatori per lattanti, gli asili e laboratori nidi ed in genere gli istituti di puericoltura, anche se non dipendenti da brefotrofi, sono soggetti indistintamente alle norme del Capo VI del presente regolamento.

Art. 7.

Le istituzioni indicate nell'articolo precedente debbono aver sede in locali che dalle competenti autorità siano riconosciuti corrispondenti a tutte le esigenze dell'igiene.

I brefotrofi e le case di ricezione, mantenute nelle Provincie prive di brefotrofi, debbono essere provvisti dei moderni mezzi e presidi per la diagnosi della sifilide e delle altri principali malattie infettive e disporre, oltre che dei locali per infermeria comune, anche di speciali reparti di contumacia e di isolamento per i bambini sospetti o infermi di malattie infettive a carattere contagioso, e di un distinto reparto per la degenza dei bambini affetti da sifilide.

Per i bisogni dei ricoverati i detti istituti debbono valersi di latte di sicura provenienza, provvedendo all'uopo, ove ciò sia possibile, all'impianto ed al funzionamento di una vaccheria propria, o ricorrendo, in mancanza di tale impianto, ad una vaccheria sottoposta a diretta vigilanza igienica.

Debbono in ogni caso disporre di una sezione per la razionale conservazione e pastorizzazione del latte, per la preparazione dei succedanei e per la conveniente pulitura dei poppatoi e dei recipienti di distribuzione.

Art. 8.

I brefotrofi mantenuti dalla Provincia sono amministrati dal Consiglio provinciale per mezzo della Deputazione provinciale, la quale può delegare, nei limiti e con le cautele da stabilirsi

nel regolamento organico dell'istituto, l'esercizio delle sue funzioni amministrative ad uno o più dei propri membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorino nel luogo ove l'istituto ha sede

I membri delle Deputazioni provinciali, incaricati della effettiva gestione dei brefotrofi, hanno facoltà di aggregarsi, con voto consultivo, persone che siano note per il loro interessamento all'assistenza della prima infanzia e per particolare competenza in questa materia.

I brefotrofi, che hanno carattere di istituzione pubblica di beneficenza, sono retti dalle speciali amministrazioni istituite dalle tavole di fondazione e dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 9.

L'amministrazione degli istituti comunali e degli stabilimenti privati per l'assistenza dei lattanti e dei divezzi sino al terzo anno è regolata dai particolari statuti e regolamenti.

Devono però essere notificati al Prefetto, agli effetti della vigilanza di cui al capo VI, gli scopi e la sede degli stabilimenti privati, i nomi degli amministratori e del direttore ed ogni cambiamento che si verifichi al riguardo.

Art. 10.

I brefotrofi e gli altri istituti pubblici per l'assistenza degli esposti debbono avere un regolamento speciale, che comprenda le disposizioni d'indole sanitaria ed amministrativa e particolarmente quelle relative alla nomina del personale tecnico sanitario, al numero delle nutrici in proporzione degli assistiti, agli orari di servizio e di libertà, all'assistenza dei lattanti e dei divezzi, ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi, secondo i casi, alla competenza dell'Amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti della indole su indicata

I detti istituti debbono inoltre avere un regolamento organico, nel quale siano, fra l'altro, determinati il numero e le categorie del personale amministrativo e tecnico, i diritti ed i doveri dei vari impiegati e le responsabilità di ciascuno.

Tali regolamenti sono deliberati dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissione amministrativa, secondo che trattisi di stabilimenti provinciali o di opere pie, ed approvati rispettivamente nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale o da quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 11.

La direzione dell'assistenza igienico-sanitaria nei brefotrofi, e possibilmente anche nelle case di ricezione e negli altri istituti pubblici di cui all'articolo 6, è affidata ad un medico responsabile.

Ove ne sia riconosciuta la necessità, può essere anche istituito un direttore amministrativo.

Le norme per la nomina del direttore amministrativo ed i rapporti fra questo ed il direttore sanitario sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente.

Art. 12.

Negli istituti pubblici, di cui all'art. 6, la nomina del direttore sanitario e dei medici ha luogo per concorso e vien fatta rispettivamente dal Consiglio provinciale o dall'Amministrazione dell'istituto fra i primi tre classificati dalla Commissione di cui nel l'articolo seguente.

Art 13.

I concorsi per la nomina del direttore sanitario e dei medici negli istituti pubblici, di cui all'art. 6, debbono essere fatti per titoli scientifici e pratici, e giudicati da una Commissione composta di tre membri, e cioè di un professore universitario di pediatria o, in mancanza, di igiene, anche libero docente, di un direttore di brefotrofio e di un componente scelto dall'Amministrazione da cui dipende l'istituto.

Art. 14.

Alle nutrici addette agli istituti di cui all'art. 6 sono applicabili tutte le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

Il personale di vigilanza degli istituti medesimi e quello di assistenza dei divezzi è scelto fra le donne che abbiano speciali attitudini ed adeguata preparazione, e possibilmente fra le diplomate dalle scuole di puericultura.

Art. 15.

I direttori dei brefotrofi, o direttamente o per mezzo dei medici dipendenti, provvedono ad impartire al personale di vigilanza e di assistenza le necessarie nozioni teorico-pratiche di puericultura.

E' in facoltà dell'Amministrazione di istituire, ove ne abbia i mezzi, speciali corsi di puericoltura, aperti anche ad alunne esterne.

Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati di idoneità alle alunne che, avendo frequentato il corso con assiduità, abbiano superato con buon esito un esame teorico pratico finale, davanti ad una apposita Commissione, composta del direttore del brefotrofio, di un medico, possibilmente specializzato in pediatria, scelto dall'Amministrazione dell'istituto, e del medico provinciale.

CAPO III.

Ammissione degli esposti nei brefotrofi e nelle case di ricezione.

Art. 16.

In tutti i brefotrofi ed istituti congeneri e nelle case di ricezione, mantenute dalle Provincie prive di brefotrofi, l'ammissione degli infanti esposti ha luogo per consegna diretta, escluso il sistema delle ruote.

Nei Comuni in cui non esistano brefotrofi o case di ricezione, gli uffici municipali debbono curare in via provvisoria, per conto del servizio di assistenza degli esposti, il collocamento degl'infanti, che fossero loro presentati, e l'invio di essi, non appena sia possibile, al brefotrofio o nella casa di ricezione della Provincia, salvo le diverse disposizioni, che l'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli esposti potrà dare per il definitivo collocamento dei detti infanti nel Comune medesimo o in quelli finitimi.

Art. 17.

Nei casi di urgenza, il prefetto o il sottoprefetto dispone il ricovero in un brefotrofio, o in un altro idoneo istituto, dei bambini esposti in stato di abbandono, salvo l'accertamento della competenza passiva della relativa spesa di assistenza, a norma di legge.

Uguale provvedimento adotta il prefetto o il sottoprefetto, anche su denunzia, in caso di rifiuto a provvedere all'assistenza di un esposto da parte delle amministrazioni che vi siano obbligate.

Art. 18.

Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un esposto, l'Amministrazione dell'istituto ricoverante, o l'ufficio comunale, secondo i casi, devono compiere riservate indagini, per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'esposto l'allattamento materno e di eccitare la madre stessa a riconoscere il figlio

E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli esposti ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli articoli 163 e 177 del Codice penale.

Art. 19.

Agli effetti dell'articolo precedente, per cura di chi è preposto al servizio di ricezione degli esposti, o per incarico di altro funzionario all'uopo espressamente delegato, si deve cautamente e con ogni possibile delicatezza interrogare la persona che presenta l'infante ed, occorrendo, svolgere verso di essa una paziente opera di persuasione, per indurla a fornire tutte quelle notizie che valgano ad identificare la genitrice dell'infante medesimo, facendole presenti gli scopi ai quali tende la ricerca, la sua utilità pratica e l'obbligo, per gli organi dell'assistenza, di tenere segreto l'esito delle indagini.

Le indagini così raccolte debbono essere riservatamente controllate, in quanto sia possibile, per mezzo degli ispettori di cui nell'art. 40 del presente regolamento.

Nei casi in cui riesca possibile identificare la levatrice e il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dello esposto, gli ispettori li interrogheranno, allo scopo di accertare le condizioni sanitarie della puerpera.

Art. 20.

Nei riguardi degl'infanti nati negli istituti di maternità od in altri pubblici istituti ospedalieri, le indagini prescritte dall'art. 18, da condursi analogamente al disposto dell'art. 19, saranno più specialmente preordinate presso i detti istituti All'uopo l'ufficio incaricato del servizio di ricezione degli esposti deve prendere preventivi speciali accordi con le Amministrazioni degli istituti medesimi.

Per l'accertamento della maternità degl'infanti abbandonati o rinvenuti in luoghi pubblici, l'ufficio dovrà attendere il compimento delle indagini dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria, per avvalersene nei limiti consentiti dalle leggi.

Art. 21.

Le indagini per la ricerca della maternità si faranno di preferenza verbalmente e non ne saranno scritti i risultati, se non per la parte che riguardi direttamente lo stato fisiologico e patologico del neonato, senza riferimento alle generalità della madre.

Qualora le indagini verbali non siano possibili, le carte relative dovranno conservarsi in piego suggellato, con le firme di due componenti del Consiglio d'amministrazione dell'istituto o di due impiegati dell'ufficio che attende al servizio di ricezione.

Art. 22.

La dichiarazione prevista dall'art. 378 del Codice civile non sarà ostensibile da parte della direzione dell'istituto di assistenza che all'esposto, quando abbia raggiunto la maggiore età, o, con le debite cautele, al genitore che in qualsiasi tempo dia affidamento di riconoscerlo.

Art. 23.

Al riconoscimento dei figli naturali, ammessi come esposti alla pubblica assistenza, quando venga compiuto con atto di notaio, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4 della tariffa annessa alla legge notarile 16 febbraio 1919, n. 89, e 5 del decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058.

Alla madre che abbia riconosciuto il figlio affidato alla pubblica assistenza, o ne abbia ottenuto la legittimazione per decreto Reale, è corrisposto un premio, ed ove essa allevi il figlio riconosciuto o legittimato, le spetta, se povera, un congruo sussidio.

Il sussidio sarà ridotto, sospeso o soppresso, se la madre cessi di essere povera, o non appresti le necessarie cure al figliuolo.

Art. 24.

In caso di riconoscimento la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figliuolo.

L'Amministrazione dell'istituto può comunicare l'indirizzo dell'esposto anche alla madre od al padre, che, pur non avendolo riconosciuto, diano fondata speranza di voler riconoscerlo e ritirarlo in un certo periodo di tempo, da determinarsi dall'Amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.

CAPO IV.

Norme per l'allattamento e l'allevamento degli esposti ammessi alla pubblica assistenza.

Art. 25.

Gli esposti, per i quali si chieda la pubblica assistenza, sono immediatamente visitati dai sanitari del brefotrofio, o della casa di recezione, o dal medico condotto, che rilasciano il certificato prescritto dall'art. 3 del regolamento approvato con Regio decreto 4 agosto 1918, n. 1395.

Nell'intervallo fra la presentazione al brefotrofio e la visita sanitaria da parte dei medici dell'istituto, i bambini sono trattenuti in apposite sale di aspetto, distinte dagli altri locali del brefotrofio.

I bambini presentati al brefotrofio, se riconosciuti affetti da malattie di carattere contagioso, vengono ricoverati nel reparto di isolamento; quelli che, pur non presentando sintomi certi di tali malattie, debbano, a giudizio dei sanitari, essere tenuti per un dato periodo di tempo in osservazione, sono trattenuti nelle sale di contumacia.

I bambini riconosciuti affetti da sifilide sono accolti nell'apposito reparto d'isolamento, di cui nel precedente art. 7.

Art. 26.

L'Amministrazione dell'istituto ricoverante deve, di regola, affidare il bambino, per l'allattamento, alla madre nubile o vedova.

Ove questa non ne faccia richiesta spontaneamente, l'Amministrazione stessa, o l'ufficio municipale debbono fare attive pratiche, nei modi che ritengano più cauti, per indurla ad allattare il bambino.

Non è ammesso l'allattamento materno, quando la madre sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, concernenti la madre o il bambino, oppure gravi motivi di ordine morale.

Art. 27.

L'allattamento materno può essere fatto nell'interno del brefotrofio o a domicilio della madre.

Nel primo caso la madre è ammessa al trattamento interno stabilito per le nutrici interne dell'istituto.

Nel secondo caso la madre sottoscrive l'atto di consegna del bambino come nutrice e riceve un corredo per il lattante ed un sussidio mensile.

Art. 28.

Qualora non possano essere allattati dalla madre, i bambini immuni da malattie contagiose debbono essere di regola affidati, per l'allattamento naturale, alle nutrici, ognuna delle quali non può normalmente allattare più di due bambini.

L'allattamento artificiale in modo permanente deve essere limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide, o di altra malattia contagiosa, per i quali non sia possibile l'allattamento materno, o con nutrici sifilitiche.

Le modalità per l'allattamento sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 10.

Art. 29.

Quando non sia possibile l'allattamento materno, i bambini che, per insufficienza numerica delle nutrici interne, non possano essere allattati nell'istituto, debbono essere affidati, per l'allattamento, a nutrici esterne abitanti in campagna, alle quali è fatto obbligo di allattare anche il proprio bambino.

Alle nutrici esterne saranno corrisposti un corredo per l'infante e un compenso mensile e verranno applicate le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

Art. 30.

Ai bambini che, durante il periodo di allattamento, siano rilasciati dalle rispettive madri, verranno applicate le norme di cui nei precedenti articoli 28 e 29.

Art. 31.

Trascorso il periodo dell'allattamento, il bambino potrà essere ritenuto o ritirato dalla madre, che potrà ricevere in tali casi un sussidio mensile sino al compimento del periodo di assistenza di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Gli esposti divezzi, che non vengano ritenuti o ritirati dalle madri, sono di regola ricoverati, sino al terzo anno di età, in un distinto reparto del brefotrofio ed allevati da apposito personale femminile, possibilmente specializzato in puericultura, sotto la continua vigilanza del direttore sanitario dell'istituto.

Qualora il brefotrofio non disponga di locali o mezzi finanziari sufficienti per l'allevamento interno dei divezzi, questi verranno affidati ad allevatori esterni, possibilmente abitanti in campagna, che avranno diritto ad una congrua retribuzione.

Solo quando non possa essere collocato presso la madre o la nutrice, il divezzo potrà essere affidato, per l'allevamento esterno, ad altra persona.

Art. 32.

Chiunque intenda assumere l'allevamento di un esposto divezzo deve dimostrare di avere costantemente serbato buona condotta morale e civile e di disporre di un'abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento del bambino ed al suo avviamento ad un mestiere o ad un'arte.

L'allevatore, che abbia ricevuto in consegna un esposto, deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio e deve obbligarsi a non affidarlo ad altri senza l'autorizzazione del brefotrofio, sottoponendosi, in caso di non osservanza, al rimborso delle retribuzioni ricevute ed a rispondere dei danni recati al bambino.

Art. 33.

Gli uffici municipali e le Congregazioni di carità dei Comuni della Provincia, ove abbia sede il brefotrofio o la casa di ricezione, debbono curare ed agevolare, ove ne sia il caso, il collocamento degli esposti presso nutrici o famiglie dei rispettivi territori comunali.

Nei casi di collocamento a baliatico esterno o presso allevatori, gli esposti debbono essere direttamente consegnati alle nutrici od alle famiglie, che ne assumano l'allevamento.

E' fatto assoluto divieto alle Amministrazioni dei brefotrofi e delle case di ricezione di valersi dell'opera di intermediari per il collocamento degli esposti.

Art. 34.

Qualora esista in un Comune un asilo infantile, gli esposti che abbiano compiuto il terzo anno di età debbono esservi inviati, a cura del brefotrofio o dell'allevatore.

Gli esposti, tanto se ricoverati nei brefotrofi, quanto se collocati presso allevatori esterni, debbono frequentare, quando abbiano raggiunto l'età prescritta, i corsi di insegnamento primario e popolare e possibilmente quelli professionali.

CAPO V.

Assistenza sanitaria degli esposti collocati a baliatico o in allevamento esterno.

Art. 35

I medici condotti, nei territori dei rispettivi Comuni, sono obbligati, a norma dell'art. 24 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, al servizio sanitario degli esposti collocati a baliatico, od in allevamento esterno.

A tal uopo essi debbono visitare periodicamente le nutrici e gli esposti sino al decimo anno di età e prestare a tutti gli esposti, sino alla cessazione del periodo di assistenza di cui nell'art. 4 del presente regolamento, le loro cure, se infermi.

Salvo il caso di malattia, la visita sanitaria è mensile per i lattanti e le rispettive nutrici, quadrimestrale per i divezzi dal dodicesimo mese al decimo anno di età.

Il Comune deve provvedere alla somministrazione gratuita dei medicinali agli esposti allevati nel proprio territorio, a norma dell'art. 3 del citato testo unico 1° agosto 1907, n. 636.

L'Amministrazione, incaricata del servizio di assistenza degli esposti, deve prendere accordi con gli istituti che provvedono alla cura marina, o montana, dei bambini affetti da gracilità, rachitide, scrofola, forme tubercolari cutanee e simili, per inviarvi quegli esposti che, per le loro condizioni sanitarie, abbiano bisogno della detta cura.

Art. 36

Quando la nutrice non sia più in grado di continuare l'allattamento, o trascuri il buon governo del bambino, oppure essa o il bambino presentino sintomi anche sospetti di sifilide, il medico condotto ne avverte immediatamente l'ufficio municipale e l'Amministrazione del brefotrofio, o della casa di ricezione, che provvedono in via d'urgenza, al ritiro del bambino e, secondo i casi, al suo collocamento presso altra nutrice, od al suo allattamento artificiale, salvi i definitivi provvedimenti della detta Amministrazione.

Art. 37.

Qualora l'allevatore non assista con le dovute cure, maltratti o sfrutti a scopo di lavoro, o abbandoni al vagabondaggio l'esposto, ricevuto in consegna, la persona incaricata nel Comne del servizio di vigilanza, o gli ispettori di cui agli articoli 40, 41 e 42 del presente regolamento, ne informano l'ufficio municipale e l'Amministrazione dell'istituto di assistenza, che provvedono in tali casi al ritiro dell'esposto, al suo eventuale ricollocamento presso altra famiglia ed all'accertamento delle responsabilità penali, per la eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 38.

I medici condotti che non adempiano agli obblighi, o trascurino gli adempimenti prescritti dagli articoli precedenti, sono passibili delle sanzioni disciplinari prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'assistenza medico-chirurgica.

CAPO VI.

Tutela e vigilanza degli esposti.

Art 39

I minorenni esposti non riconosciuti o legittimati, ammessi alla pubblica assistenza, sono confidati all'Amministrazione che provvede alla assistenza medesima, a norma dell'art. 262 del Codice civile.

Sei mesi prima che scada il periodo di assistenza, l'Amministrazione suddetta deve darne avviso al pretore, per la costituzione del consiglio di tutela e la nomina del tutore, a termini dell'articolo 248 del Codice civile.

Analogo avviso deve darsi alla Congregazione di carità del Comune di residenza dell'esposto e alle Amministrazioni delle locali istituzioni per l'assistenza dell'infanzia, ove tali istituzioni esistano nel Comune.

Art. 40.

Le Amministrazioni dei brefotrofi debbono esercitare una continua vigilanza sul trattamento degli esposti collocati a baliatico, e in allevamento esterno, richiedendo a tal uopo, ove lo credano, il concorso delle maestre addette all'insegnamento elementare, o agli asili infantili, nei Comuni di residenza degli esposti.

Debbono inoltre disporre di un congruo numero di ispettori incaricati di recarsi, ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogniqualvolta se ne presenti la necessità, presso le nutrici esterne e gli allevatori e di riferire sollecitamente alle stesse Amministrazioni sui risultati delle visite.

Art. 41.

Il Ministero dell'interno dispone ispezioni periodiche sul servizio di assistnza degli esposti.

In ogni Provincia è istituita una Commissione di vigilanza composta del consigliere di prefettura addetto al servizio delle Opere pie, del medico provinciale e del direttore della clinica pediatrica, ed ostetrica, dove esistano, ed, in mancanza, di un medico specializzato.

La Commissione è nominata con decreto del Prefetto, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

Essa deve visitare, almeno una volta all'anno i brefotrofi, le case di ricezione, e gli analoghi istituti che provvedano alla assistenza degli esposti

Di tutti gli accertamenti eseguiti la Commissione fa annualmente, un particolareggiato rapporto, al prefetto, il quale riferisce al Ministero dell'interno, indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

Art. 42.

Il prefetto può designare speciali ispettrici, da scegliersi fra le persone dedite all'assistenza infantile, con l'incarico di vigilare e riferire sull'andamento igienico e morale dei brefotrofi e sul trattamento degli esposti collocati a baliatico, o in allevamento esterno, nei Comuni di loro residenza.

Le funzioni di tali ispettrici sono gratuite.

Art. 43.

Le amministrazioni dei befotrofi e delle case di ricezione debbono compilare e trasmettere, per mezzo dei prefetti, al Ministero dell'interno una statistica annuale circa l'assistenza degli esposti, in conformità di un apposito modulo preparato dal detto Ministero.

Art. 44.

Quando le Amministrazioni provinciali e comunali non adempiano con mezzi idonei agli obblighi loro imposti dal presente regolamento, provvede d'ufficio la Giunta provinciale amministrativa, a norma degli articoli 220 e 269 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico)

Quando l'inadempienza provenga dall'Amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza provvede il Prefetto, a norma dell'art. 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

CAPO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 45.

Sono dispensati dai concorsi di cui all'art. 12 i direttori sanitari ed i medici dei brefotrofi, che siano stati già nominati in seguito a regolare concorso, o che, pur avendo conseguita la nomina senza concorso, abbiano prestato per non meno di cinque anni, alla data di pubblicazione del presente regolamento, opera ininterrotta nel brefotrofio, salvo che questi ultimi, a giudizio dell'Amministrazione, siano riconosciuti non idonei all'ufficio coperto.

Art 46.

Il presente regolamento andrà in vigore il 31 marzo 1924.

Nel periodo fra la data della pubblicazione e quella della entrata in vigore del regolamento stesso, le Amministrazioni provinciali e quelle dei brefotrofi autonomi e delle istituzioni pubbliche di cui nell'art. 6, dovranno procedere alla revisione dei rispettivi statuti e regolamenti ed al riordinamento dei servizi di assistenza, per renderli conformi alle disposizioni comprese negli articoli precedenti.

In tale occasione si regoleranno anche i rapporti fra i brefotrofi interprovinciali e le Provincie ed i Comuni interessati.

Art. 47.

E' abrogata ogni disposizione statutaria o regolamentare contraria a quelle del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari dell'interno:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2910.

Istituzione di una Regia scuola nazionale di odontoiatria annessa alla Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Roma, annessa alla Regia Università, una Scuola nazionale di odontoiatria.

La scuola ha per fine:

a) di promuovere l'incremento degli studi di odontologia e la diffusione della profilassi dentaria, con speciale riguardo a quella degli operai e dei bambini;

b) di conferire la laurea in odontoiatria.

Essa comincerà a funzionare dall'inizio dell'anno accademico 1924-25.

Art. 2.

Il corso della scuola ha la durata di sei anni, di cui i primi quattro sono comuni con la Facoltà medico-chirurgica, salvo speciali insegnamenti.

Gli studenti inscritti alle altre facoltà medico-chirurgiche del Regno, che abbiano compiuto presso le stesse quattro anni di corso, potranno ottenere l'ammissione al 5° corso della scuola, quando abbiano superato gli esami, che saranno indicati dal regolamento.

Al termine del corso, a coloro che abbiano superato gli esami prescritti, sarà conferita la laurea di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli insegnamenti obbligatori della scuola sono i seguenti:

a) clinica delle malattie dei denti e prostesi dentaria;

b) patologia dentaria e odontoiatria operativa;

c) ortodontoiatria.

Le altre materie d'insegnamento saranno stabilite dal regolamento, che determinerà, altresì, l'ordine e la durata dei singoli insegnamenti, nonchè le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Il regolamento, inoltre, detterà norme circa i requisiti, per l'iscrizione alla scuola, dei laureati in medicina e chirurgia, e circa l'iscrizione degli stranieri ed il titolo di studio che a questi ultimi verrà conferito.

Art. 4.

Alla scuola sono annessi una clinica ed un ambulatorio, ove si presta ogni forma di assistenza odontoiatrica a pagamento o gratuitamente, secondo modalità da stabilirsi dal regolamento.

Art. 5.

All'insegnamento di clinica delle malattie dei denti e prostesi dentaria si provvede con un professore di ruolo, della Facoltà di medicina e chirurgia che ha anche la direzione della scuola e continua a far parte della Facoltà stessa. Gli altri insegnamenti sono normalmente affidati per incarico a persone prescelte dal direttore della scuola.

La retribuzione per gli incarichi viene fissata annualmente dal direttore e grava sui fondi della scuola.

Quando si ravvisi l'opportunità di provvedere agli insegnamenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3, mediante trasferimento di professori appartenenti ad università od istituti superiori di istruzione, il numero dei posti di insegnante di ruolo assegnati alle relative Facoltà o Scuole sarà corrispondentemente diminuito, istituendosi invece altrettanti posti di ruolo presso la Scuola nazionale di odontoiatria.

Art. 6.

Gli studenti sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse nella misura annua stabilita per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia nonchè speciali contributi di esercitazione, nella misura determinata dal regolamento.

I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 3° dell'art. 3, sono soggetti agli stessi obblighi e sono, inoltre, tenuti al pagamento di nuova tassa di immatricolazione.

Art. 7.

I proventi delle tasse e sopratasse, esclusi quelli delle tasse di laurea e di diploma, e gli speciali contributi di cui ai precedenti articoli 4 e 6, nonchè le eventuali elargizioni di enti pubblici e privati, per servizi resi o da rendere dalla scuola, sono devoluti interamente a vantaggio della scuola stessa ed erogati nell'acquisto di materiali, in retribuzioni agli insegnanti, per compensare prestazioni varie e di natura scientifica, tecnica o manuale di persone chiamate a dare l'opera loro mediante contratto di lavoro ed, in genere, per spese di qualsiasi natura, attinenti al funzionamento ed allo sviluppo della scuola.

Art. 8.

E' assegnata in dotazione annua alla scuola l'attuale dotazione annua dell'istituto clinico di odontoiatria e prostesi dentaria della Regia Università di Roma e il materiale di qualunque specie pertinente al detto istituto, che resta soppresso, con l'inizio del funzionamento della scuola predetta.

Art. 9.

Si applicano alla Scuola nazionale di odontoiatria le disposizioni del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 in quanto non contrastino con le norme del presente decreto.

Art. 10.

E' abrogata la legge 31 marzo 1912, n. 298, sull'esercizio della odontoiatria, salvi i diritti acquisiti degli attuali laureati in medicina, di coloro che legalmente esercitano la professione di odontoiatra e quelli degli studenti delle Facoltà mediche, iscritti all'atto della pubblicazione del presente decreto agli ultimi due anni di corso.

Disposizioni transitorie

Art. 11.

L'attuale direttore dell'Istituto clinico di odontoiatria e prostesi dentaria della Regia Università di Roma passa a coprire la cattedra di cui all'art. 3 lett. *a*) assumendo altresì la direzione della scuola.

Art. 12.

Durante il triennio 1924-27 gli aventi diritto all'esercizio della odontoiatria nel Regno, che non siano laureati in medicina e chirurgia, saranno ammessi a frequentare presso la scuola un corso speciale della durata d'un anno, alla fine del quale, superati gli esami all'uopo indicati dal regolamento, conseguiranno apposito diploma.

Gli iscritti al corso suddetto sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione, della tassa annuale di iscrizione e della sopratassa annuale per esami di profitto, nonchè della tassa e sopratassa di diploma, tutte nella misura stabilita per la Facoltà di medicina e chirurgia.

Sono inoltre tenuti al pagamento degli speciali contributi di esercitazioni, di cui al precedente art. 6.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 130. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2909.

Disposizioni concernenti gli esami di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella annessa al presente decreto determina le professioni per esercitare le quali è necessario superare l'esame di Stato, di cui all'art. 5 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi.

L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell'articolo 4 del precitato decreto, agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per decreti Reali.

Nessuno può essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato, salvo il disposto dell'art. 6 del presente decreto.

Art. 2.

La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale è stabilita in L. 200.

Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino all'esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa.

Art. 3.

Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato spettano le indennità a norma delle disposizioni vigenti; ove siano estranei alla pubblica amministrazione, competono loro le indennità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per gli impiegati del grado sesto.

Art. 4.

La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto sarà stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori.

Chi contravverrà alla disposizione, di cui al comma precedente, incorrerà nella esclusione dall'albo professionale nel quale è inscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parte di materie che sono oggetto delle singole specialità.

Art. 5.

Per l'esercizio della professione d'insegnante di materie che si impartiscono nei Regi istituti medi di istruzione è istituito un albo speciale secondo norme da stabilirsi per regolamento. Nessuno potrà esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneità negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli istituti predetti. Tali esami avranno valore di esami di Stato.

Art. 6.

Le lauree o i diplomi, che saranno conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente alla pubblicazione del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, avranno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree o diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1923.

Art. 7.

Per regolamento verrà stabilita ogni altra norma necessaria per l'esecuzione di quanto è richiesto dall'art. 59 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dal presente decreto.

Il decreto Reale che determinerà i programmi e le sedi d'esame per l'esercizio della professione di veterinario verrà promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GENTILE — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924
Atti del Governo, registro 220, foglio 129. — GRANATA.

TABELLA.

PROFESSIONI	LAUREA o DIPLOMA richiesto per l'ammissione all'esame di Stato
Procuratore legale	Laurea in giurisprudenza.
Avvocato	Id. id.
Notaro	Id. id.
Medico chirurgo	Laurea in medicina e chirurgia.
Odontoiatria	Laurea in odontoiatria, oppure laurea in medicina e chirurgia conseguita 2 anni prima.
Veterinario	Laurea in zooiatria.
Farmacista	Laurea in chimica farmacia. Diploma in farmacia.
Ingegnere	Laurea in ingegneria civile. Laurea in ingegneria industriale. Laurea in ingegneria navale Laurea in fisica, conseguita un anno prima.
Architetto	Laurea in architettura. Laurea in ingegneria civile
Chimico	Laurea in chimica. Laurea in chimica e farmacia. Laurea in chimica industriale.

Nota. — Per la professione d'insegnante di materie impartite negli istituti medi d'istruzione valgono le norme di cui all'art. 5 e i titoli richiesti per l'ammissione ai singoli esami di concorso saranno stabiliti dal regolamento dei concorsi per le scuole medie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 9.

Norme per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, recante disposizioni relative agli uffici ed al personale della Regia avvocatura erariale nonchè alla difesa legale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, recante disposizioni relative agli uffici e al personale della Regia avvocatura erariale nonchè alla difesa legale delle Ferrovie dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con deliberazione del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, approvata dal Ministro dei lavori pubblici sarà, con decorrenza dal 1° marzo 1924, provveduto alla soppressione dell'attuale ufficio centrale del contenzioso ed alla costituzione del nuovo ufficio centrale legale e degli ispettorati compartimentali, a cui sono attribuite la consulenza, la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, secondo le norme di legge in vigore, nelle vertenze che derivano dal trasporto di persone e di cose.

In conseguenza della costituzione del suddetto ufficio legale le piante organiche di cui all'allegato *C* del R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651, saranno ridotte come dal quadro allegato *A* firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, sentito l'avvocato generale erariale, darà le disposizioni ed emanerà i provvedimenti in relazione alle funzioni, che, nell'interesse ed a vantaggio dell'Amministrazione ferroviaria, saranno esercitate dalla Regia avvocatura erariale a decorrere dal 1° marzo 1924, ed impartirà le istruzioni agli uffici dipendenti affinchè la Regia avvocatura sia messa in grado di assumere la consulenza, la rappresentanza e la difesa di quell'Amministrazione in tutte le vertenze che non derivano da trasporto di persone o di cose, siano esse già pendenti alla suindicata data, o sorgano successivamente.

Art. 3.

Il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, sentito l'avvocato generale erariale, provvederà alla cessione alla Regia avvocatura erariale dei mobili d'ufficio, di biblioteca e di archivio, e dei libri attualmente assegnati all'ufficio centrale del contenzioso dell'Amministrazione ferroviaria, i quali per la riduzione del personale e per la limitazione della materia da trattare, non saranno dal Commissario ritenuti necessari all'Amministrazione ferroviaria.

Art. 4.

La tabella n. 6 e la tabella n. 3, rispettivamente dell'allegato II e dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono sostituite dalle tabelle unite al presente decreto firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze (allegati *B* e *C*).

Art. 5.

I posti portati in aumento in ciascun grado nel ruolo organico della Regia avvocatura erariale per effetto delle tabelle, allegati *B* e *C*, di cui all'articolo precedente, potranno essere conferiti a funzionari del contenzioso o ad agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che ne abbiano i requisiti, ne facciano domanda per il tramite gerarchico all'avvocato generale erariale entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e conseguano il parere favorevole della Commissione permanente per il personale della Regia avvocatura erariale, alla quale, per le deliberazioni relative, saranno aggregati un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere della Corte di cassazione del Regno, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il segretario generale del Commissariato delle ferrovie dello Stato od un suo delegato ed il capo del servizio del personale e degli affari generali delle Ferrovie dello Stato od il suo sostituto.

La Commissione esprimerà il proprio parere in base all'esame degli originali fogli matricolari, delle note caratteristiche e dei titoli prodotti, ed alle altre notizie che crederà di assumere ed, in caso di parere favorevole, indicherà il grado, e il posto da assegnare all'aspirante, in corrispondenza dello stipendio e del supplemeno di servizio attivo, di cui egli è provvisto secondo i quadri di classificazione, allegati al R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2651.

Qualora, con l'accoglimento delle domande, non si copra tutto il numero dei posti come sopra portati in aumento, si provvederà alle vacanze mediante trasferimento d'ufficio di quei funzionari del contenzioso che, su designazione del Commissario straordinario, saranno presi in esame dalla Commissione suddetta e dalla medesima riconosciuti idonei.

Le designazioni dovranno essere fatte non oltre il 31 marzo 1924.

Art. 6.

Qualora i posti portati in aumento a un determinato grado, secondo le tabelle allegati *A* e *B*, non siano interamente conferiti, possono essere nominati, ai sensi del precedente art. 5, in corrispondenza ai posti non coperti, funzionari ed agenti nei gradi inferiori, del rispettivo ruolo, entro il limite dei posti assegnati ai gradi stessi con le tabelle predette.

Art. 7.

Il servizio prestato in qualità di avvocato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è computabile agli effetti dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 8, penultimo comma, lettera *a*) del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, per il conferimento di posti di sostituto avvocato erariale di II classe.

Art. 8.

Ai funzionari ed agli agenti, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo della Regia avvocatura erariale, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovano provvisti, sarà corrisposta la differenza a titolo di assegno personale che verrà però assorbita in occasione delle promozioni o dei periodici aumenti di stipendio successivi.

Art. 9.

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato rimane iscritto al fondo delle pensioni di cui al testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.

Parimenti col medesimo obbligo esso continuerà ad essere iscritto all'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

I contributi attualmente a carico dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti graveranno sui fondi della Amministrazione delle finanze.

I funzionari ed agenti provenienti dalla detta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, purchè abbiano i voluti requisiti, conserveranno inoltre il diritto all'assegnazione di alloggi costruiti e costruendi da società cooperative edilizie ferroviarie nelle quali esse, al momento del trasferimento nel ruolo della Regia avvocatura erariale, abbiano la inscrizione a soci.

Art. 10.

Ai posti di aggiunti di procura possono concorrere anche gli aspiranti i quali abbiano titolo equipollente o superiore, in relazione alla funzione esercitata o da esercitare, a quello previsto dall'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 136. — GRANATA.

ALLEGATO *A*.

Piante organiche del personale degli uffici ferroviari.

Gradi	QUALIFICHE	Quantità	Totale
1°	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	16	
1°	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	22	
2°	Ispettori capi superiori	84	
3°	Ispettori capi e cassieri principali	267	
4°	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	415	
5°	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe		
6°	Ispettori di 2ª classe	674	
7°	Allievi ispettori		
			1,478
6°	Segretari tecnici, segretari capi, disegnatori capi e revisori capi	745	
7°	Segretari tecnici principali, segretari principali, disegnatori principali e revisori principali	1,951	
10°	Segretari tecnici, segretari, disegnatori e assistenti lavori	6,183	
			8,879
11°	Commessi (1)	3,058	3,058
	TOTALE		13,415

(1) Comprese le scrivane e le commesse fino ad eliminazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*.

Regia avvocatura erariale.

AVVOCATI ERARIALI.

Grado		Numero dei posti
2°	Avvocato generale erariale	1
3°	Vice avvocato generale erariale	1
4°	Sostituti avvocati generali erariali	10
4°	Avvocati erariali distrettuali	15
5°	Segretario generale	1
5°	Vice avvocato erariale	46
6°	Sostituti avvocati erariali di 1ª classe	35
7°	Sostituti avvocati erariali di 2ª classe (*a*)	50
		159

(*a*) Già sostituti avvocati erariali di 2ª, 3ª e 4ª classe.

AGGIUNTI DI PROCURA

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
10°	Aggiunti di procura di 1ª classe	14
11°	Aggiunti di procura di 2ª classe	18
		32

CARRIERA D'ORDINE.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	5
10°	Primi archivisti	15
11°	Archivisti	25
12°	Applicati	45
13°	Alunni d'ordine (*a*)	10
		100

(*a*) Comprese le attuali scrivane delle Avvocature erariali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA. *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

ALLEGATO *C*.

Regia avvocatura erariale

PERSONALE SUBALTERNO.

	Numero dei posti
Primo commesso	1
Commessi e uscieri capi	24
Uscieri	25
Inservienti	14
	64 (*a*)

(*a*) Questa tabella in confronto di quella approvata con la tabella n. 3 dell'allegato IV al R decreto 11 novembre 1923, n 2395, reca un aumento di 16 posti che con decreto del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, saranno portati in diminuzione nell'organico del personale subalterno di quell'Amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA. *Il Ministro per le finanze*: DE' STEFANI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 8.

27ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che autorizza una 27ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze.

MAESTÀ,

Fra le mostre a bordo della Regia nave «Italia» destinata alla crociera nell'America Latina, sarà collocata anche quella del cessato Ministero per le terre liberate, intesa a dar prova dell'opera svolta per la rinascita della vita civile e della attività economica nelle regioni che furono invase dal nemico durante la guerra.

Attesa l'urgenza di provvedere i mezzi necessari per le spese relative, col seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, disponibile nel bilancio del Ministero delle finanze, la somma occorrente in L. 10,000, la quale è inscritta ad apposito capitolo del bilancio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle nuove disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,531,105.97 rimane disponibile la somma di L. 5,468,894.03;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 27ª prelevazione nella somma di L. 10,000 da assegnare nello stato di previsione medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 455-*bis*:

« Spesa per l'allestimento di uno *stand* per la mostra del cessato Ministero per le terre liberate a bordo della Regia nave « Italia » destinata alla crociera nell'America Latina ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1924
Atti del Governo, registro 220, foglio 126. — CASATI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2906.
Aggregazione dei comuni di Burano e di Murano a quello di Venezia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto relativo all'aggregazione dei comuni di Burano e di Murano a quello di Venezia.

MAESTÀ,

I comuni di Murano e di Burano, le cui popolazioni fin dai tempi più remoti trassero prosperità dalle fortune dei traffici e della potenza marinara di Venezia, in seguito all'intenso sviluppo dei loro rapporti economici ed industriali col centro urbano nell'ultimo cinquantennio, hanno sempre più orientato verso di esso i loro interessi, avvantaggiandosi largamente, con il continuo miglioramento delle comunicazioni, delle agevolezze in cui la vita della città si muove attraverso i servizi organizzati e la più completa evoluzione degli istituti e stabilimenti pubblici di ogni genere.

Tali circostanze, che hanno sempre più rinsaldata l'affinità di interessi economici e sociali fra i tre centri, e, d'altro lato, la necessità di ampliare il territorio della città per sopperire alle esigenze della sua espansione edilizia e del suo progresso industriale, e l'opportunità di riunire sotto un'unica amministrazione i pubblici servizi dei detti Comuni per promuoverne un più organico e rapido sviluppo in rapporto ai nuovi bisogni della cittadinanza, avevano in passato indotto le civiche rappresentanze a studiare proposte per la loro fusione.

Recentemente le amministrazioni comunali di Venezia e di Burano hanno ripreso l'iniziativa del progetto, sollecitando il Governo a darvi attuazione in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601; e poichè le suesposte ragioni giustificano pienamente l'invocato provvedimento, cui ha inoltre aderito la Giunta provinciale amministrativa, con lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà, si dispone appunto l'aggregazione dei comuni di Murano e di Burano a quello di Venezia e si stabilisce altresì la procedura da seguire per la determinazione delle condizioni alle quali dovrà aver luogo l'unione, non essendo, per la specialità del caso, pienamente applicabili le disposizioni della vigente legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Burano e di Murano sono aggregati a quello di Venezia.

Art. 2.

Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione dei suindicati Comuni.

In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 123. — CASATI.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2818.
Erezione in Ente morale dell'orfanotrofio « Infanzia e Patria », in Iglesias.

N. 2818. R. decreto 6 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Orfanotrofio « Infanzia e Patria », con sede nel comune di Iglesias, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1924.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2827.
Facoltà al comune di Bitetto (Bari) di applicare la tassa sul bestiame per gli anni 1922 e 1923.

N. 2827. R. decreto 6 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene data facoltà al comune di Bitetto (Bari) di applicare per gli anni 1922 e 1923 la tassa sul bestiame con riduzione dei minimi imponibili, giusta le deliberazioni 15 aprile 1923 della Giunta municipale e 13 maggio 1923 del Consiglio comunale.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1924.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2860.

Passaggio di giurisdizione degli Stati di North Dakota e di South Dakota dal Regio consolato di Denver a quello di Chicago e dello Stato di Georgia dal Regio consolato di Filadelfia a quello di New Orleans.

N. 2860. R. decreto 16 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri gli Stati di North Dakota e di South Dakota dalla giurisdizione consolare del Regio consolato in Denver passano a quella del Regio consolato in Chicago e lo Stato di Georgia dalla giurisdizione del Regio consolato in Filadelfia passa a quella del Regio consolato di New Orleans.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2861.

Soppressione del Regio consolato a Digione ed estensione della giurisdizione del Regio consolato in Lione.

N. 2861. R. decreto 9 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, il Regio consolato di seconda categoria a Digione viene soppresso, e la giurisdizione consolare del Regio consolato in Lione viene estesa anche sui dipartimenti di Côte d'Or, Jura, Doubs e Haute Saône.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2886.

Fusione delle Opere pie Ospizio marino veneto ed Educatorio rachitici Regina Margherita in unico Ente, con sede in Venezia, denominato: Opere pie riunite Ospizio marino veneto ed Educatorio rachitici Regina Margherita.

N. 2886. R. decreto 20 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene stabilita la fusione delle Opere pie Ospizio marino veneto ed Educatorio rachitici Regina Margherita in unico Ente, con sede in Venezia e con la denominazione: Opere pie riunite Ospizio marino veneto ed Educatorio rachitici Regina Margherita.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 25 novembre 1923, n. 2893.

Istituzione di un Collegio di probiviri per le industrie del vestiario e della biancheria confezionata, in Milano.

N. 2893. R. decreto 25 novembre 1923, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Milano, in virtù dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 672, un Collegio di probiviri per le industrie del vestiario e della biancheria confezionata con giurisdizione sul territorio del Comune omonimo, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trova in condizione di poter funzionare.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 25 luglio 1922.

Regificazione della scuola tecnica pareggiata di Canosa di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in Regie e l'istituzione di scuole medie approvate con Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, ed il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, modificato con Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;

Veduto il Nostro decreto 23 gennaio 1921, n. 364;

Veduta la convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Canosa per la conversione in Regia di quella scuola tecnica pareggiata;

Veduto che il comune di Canosa ha prestata la debita garanzia per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con la detta convenzione;

Udita la Commissione mista istituita con R. decreto 3 agosto 1909, n. 630;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La scuola tecnica pareggiata di Canosa è convertita in Regia con effetto dal 1° ottobre 1922. Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti e della convenzione predetta che si approva.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE — PEANO.

RELAZIONI e REGI DECRETI 30 dicembre 1923:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Lussimpiccolo e di Santo Stefano Cadore.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Lussimpiccolo (Pola).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Lussimpiccolo (Pola), per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei publici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 27 agosto 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Lussimpiccolo, in provincia di Pola;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lussimpiccolo, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Santo Stefano Cadore (Belluno).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Santo Stefano Cadore (Belluno) per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 2 settembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Santo Stefano Cadore, in provincia di Belluno;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santo Stefano Cadore, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO COMMISSARIALE 10 dicembre 1923.
Costituzione del Regio corpo degli aeroporti.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che costituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione della Regia aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 22 giugno 1923, concernente l'ordinamento del Commissariato dell'aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito il Regio corpo degli aeroporti.

Esso è un corpo militare, dipendente dal Commissariato per l'aeronautica - Intendenza generale - ed ha l'attributo di presiedere a tutti i servizi degli aeroporti, assicurandone il regolare funzionamento.

In apposito regolamento verranno determinati i singoli servizi cui deve presiedere il corpo e definite le relazioni con gli altri corpi aeronautici.

Art. 2.

L'uniforme del Regio corpo degli aeroporti è quella stabilita dal regolamento sull'uniforme per i corpi militari dell'Aeronautica.

Art. 3.

Con successivi decreti, di concerto col Ministro per le finanze, saranno determinati gli organici, gli stipendi e le indennità ed emanate le norme concernenti il reclutamento, l'avanzamento ed i limiti di età degli ufficiali del Regio corpo degli aeroporti.

Art. 4.

Gli ufficiali del corpo anzidetto sono soggetti alle norme che saranno emanate per regolare lo stato giuridico, la posizione di servizio ausiliario e la pensione degli ufficiali dei diversi corpi militari dell'Aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1923.

p. *Il Commissario*: Finzi.

Il Ministro per le finanze: De' Stefani.

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1924.
Svalutazione dell'addizionale sulle marche da bollo d'importo non inferiore ad una lira.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, col quale è stato provveduto alla riforma della tariffa di bollo e ad altre disposizioni concernenti la stessa materia;

Visto il R. decreto legge 11 novembre 1923, n. 2447, relativo alla riforma della tabella delle tasse sulle concessioni governative e ad altre disposizioni concernenti la stessa materia;

Decreta:

Art. 1.

Le marche da bollo a tassa fissa ed in ragione della dimensione della carta, le marche per concessioni governative ed atti amministrativi, le marche per passaporti, comprese quelle per passaporti in Libia e le marche per legalizzazione di atti, d'importo non inferiore a L. 1, a datare dal 1° febbraio 1924, verranno assunte in carico e vendute dagli uffici del registro al prezzo stampato sui detti valori, senza aumento per addizionale.

Le marche anzidette, a datare dal 1° febbraio 1924, verranno computate, agli effetti dell'applicazione della tassa, per il prezzo sulle stesse stampato.

Nessun rimborso compete per l'addizionale pagata sulle marche suindicate vendute dagli uffici del registro a tutto il 31 gennaio 1924.

Art. 2.

I detentori delle marche anzidette di taglio non inferiore a L. 1 e per un importo non inferiore a L. 500, saranno però ammessi ad ottenerne il cambio con altri valori bollati di equivalente importo, a condizione che ne facciano richiesta agli uffici del registro, depositando le dette marche presso gli stessi uffici non oltre il 31 gennaio 1924.

Il cambio sarà effettuato a datare dal 1° febbraio 1924 valutando le marche presentate per il cambio al loro prezzo di acquisto comprensivo della tassa e dell'addizionale.

Art. 3.

Fino a quando non verranno istituiti nuovi valori, le marche per concessioni governative, quelle per passaporti e per legalizzazione di atti, da computarsi al prezzo stampato sulle stesse marche senza aumento per addizionale, verranno completate con l'applicazione di marche a tassa fissa.

Art. 4.

Nulla è innovato quanto alle marche da bollo per cambiali ed altri effetti di commercio d'importo non inferiore a L. 1, che gli uffici del registro continueranno ad assumere in carico ed a vendere al prezzo comprensivo dell'addizionale del 20 per cento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 gennaio 1924.

Il Ministro: A. de' Stefani.

Tabella Allegato *A*.

Prezzi di vendita delle marche a datare dal 1° febbraio 1924.

DESIGNAZIONE delle varie specie di carta bollata e marche	Prezzo di ciascuna marca		DESIGNAZIONE delle varie specie di carta bollata e marche	Prezzo di ciascuna marca	
	—	05	Marche per passaporti:		
	—	10			
	—	20	Spedizione di 1ª classe	25	—
	—	30			
	—	50	Vidimazione	10	—
	—	70	»	2	—
	—	90			
Marche da bollo a tassa fissa e in ragione della dimensione della carta	1	—			
	1	35			
	2	—			
	3	—			
	4	—	Marche per passaporti		
	5	—	in Libia	5	—
	5	40			
	6	—			
	10	—			
	20	—			
	30	—			
	50	—			
	2	—	Marche per legalizzazione di atti.		
	4	—		5	—
	5	—		10	—
	6	—			
	8	—			
Marche per concessioni governative ed atti amministrativi.	10	—			
	15	—			
	20	—			
	25	—			
	30	—			

DECRETI MINISTERIALI 7 dicembre 1923.

Istituzione di corsi di integrazione biennali presso Regie scuole complementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quali le amministrazioni comunali di Guastalla, Modena, Monopoli, Pavullo nel Frignano, Termini Imerese e Todi, chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-1927;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923 1924 e per il quadriennio 1923-1927, Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari esistenti nei comuni di Guastalla, Modena, Monopoli, Pavullo nel Frignano, Termini Imerese e Todi.

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2370, che dà facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di istituire entro il corrente anno presso le Regie scuole complementari, Regi corsi di integrazione per la preparazione all'esame di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o al liceo scientifico;

Vedute le domande e le deliberazioni, con le quali le amministrazioni comunali di Lentini, Molfetta, Penne e Taranto, chiedono che i predetti corsi siano istituiti presso le Regie scuole complementari esistenti nei rispettivi Comuni e si impegnano a corrispondere allo Stato il contributo annuo di L. 3000 per l'intero quadriennio 1923-1927;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di provvedere a tale istituzione, dato il numero degli alunni dichiaratisi disposti a seguire i corsi integrativi;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti con effetto dall'anno scolastico 1923-1924 e per il quadriennio 1923-1927, Regi corsi biennali d'integrazione presso le Regie scuole complementari esistenti nei comuni di Lentini, Molfetta, Penne e Taranto «Galilei».

Art. 2.

I detti Comuni pagheranno annualmente allo Stato il contributo di L. 3000 per il quadriennio 1923-1927.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. **12**

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	100 58	Belgio	92 65
Londra	96 473	Olanda	8 47
Svizzera	391 31	Pesos oro	17 —
Spagna	291 —	Pesos carta	7 48
Berlino	—	New-York	22 755
Vienna	0 032	Oro	439 065
Praga	65 55		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 89
	3 50 % » (1902)	73 —
	3 00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	89 56

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 1-6 degli attestati di trascrizione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di gennaio, febbraio e marzo 1922.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 1-6 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno X (1922), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.			
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo bianco di seconda qualità	179-41	21909	10-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo bianco chiaro di terza qualità	179-42	21910	10-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo bianco chiaro di quarta qualità	179-43	21911	10-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo bianco venato di prima qualità	179-44	21912	22-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo bianco venato di seconda qualità	179-45	21913	10-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo bianco venato di terza qualità	179-46	21914	10-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo « rabescato »	179-47	21915	10-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo statuario venato	179-48	21916	10-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo venato « Calacata »	179-49	21917	10-1-1922
20-7-1921	Carlo Fabbricotti & Bernardo Fabbricotti & figli (Ditta), a Carrara	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marmo bardiglio	179-50	21918	10-1-1922
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).			
16-10-1920	California Peach Growers, Inc. a Fresno, California (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pesche secche ed altre frutta secche, frutta o verdure candite	180-26	20350	6-3-1922
26-3-1921	Cioccolato Bonatti (Società anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato, caramelle, confetti, bombons in genere, liquori e qualsiasi altro prodotto comunque dolcificato	180-28	21262	6-3-1922
14-11-1918	Cullen Harry Studdert, a Wellington (Nuova Zelanda)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari	180-1	17403	23-1-1922
5-2-1920	Massachusetts Chocolate Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato dolcificato e non dolcificato, cioccolato in bevanda, cioccolato al latte, cioccolato in sbarre alle nocciuole, cioccolato di copertura, cacao dolcificato e non dolcificato e burro di cacao. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 127444).	180-15	19128	25-1-1922

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
5-2-1920	Massachusetts Chocolate Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato dolcificato e non dolcificato, cioccolato in bevanda, cioccolato al latte, cioccolato in sbarre alle nocciuole, cioccolato di copertura, cacao dolcificato e non dolcificato e burro di cacao. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 127443).	180-16	19129	25-1-1922
28-11-1921	Prima Spremitura Triestina di Olio Luzzatti & C. (Società anonima), a Trieste	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio commestibile	179-79	22576	16-1-1922
31-1-1921	Ridgways Limited, a Londra	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: té	179-99	20848	20-1-1922
11-7-1921	Luigi Rossa (Società anonima), a Vercelli (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratto di caffè	180-29	22018	6-3-1922
11-7-1921	Luigi Rossa (Società anonima), a Vercelli (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: surrogato di caffè	180-30	22019	6-3-1922
26-11-1921	Ernesto Vecchi (Ditta), a Modena	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezzi di cioccolata	179-60	22574	12-1-1922
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse**			
27-8-1921	Amadasi Primo, a Langhirano, frazione Torrechiara (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: generi alimentari (burro, formaggio, salumi, estratti pomidoro, ecc.)	180-9	22206	23-1-1922
27-8-1921	Amadasi Primo, a Langhirano, frazione Torrechiara (Parma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: estratti di erbe per la fabbricazione di liquori	180-10	22207	23-1-1922
9-2-1920	Distillerie Francesco Porati (Ditta), a Oviglio (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	180-22	19230	6-3-1922
4-1-1921	Distillerie Zaniboni (Ditta), ad Alessandria	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	179-74	20764	16-1-1922
6-12-1921	Martini & Rossi (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aperitivi, vermouth, liquori, spumanti, vini e bevande	180-39	22745	10-3-1922
6-12-1921	Martini & Rossi (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: aperitivi, vermouth, liquori, spumanti, vini e bevande	180-40	22746	10-3-1922
16-5-1921	Mazziotti Gerardo, a Bolsena (Roma)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino	180-20	21632	25-1-1922
15-10-1920	Panzeri Amedeo, a Bergamo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	180-6	20476	23-1-1922
28-2-1920	Gio: Batta & Ant. Fratelli Pintus (Ditta), a Ozieri (Sassari)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	180-12	19116	25-1-1922
12-7-1921	Savoretti Damonte & C. (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini, vermouth e liquori in genere	179-65	21975	14-1-1922
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
4-9-1920	W. J. Bush & Co., Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua di lavanda fatta con olio distillato a Mitcham. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 381246)	179-72	20203	16-1-1922
3-12-1921	Lancerotto Alberto, proprietario del Laboratorio Igienico Moderno Lancerotto, a Vicenza.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità dentifricia	180-38	22741	10-3-1922

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
18-5-1920	Chicago Pneumatic Tool Company, a Chicago, Ill. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: martelli pneumatici per ribadire, per spezzettare, per calafatare, per lavorare pietra, gioghi pneumatici, ribaditori, porta-utensili, caccia-bulloni, tramoggie per soffiatori di sabbia, trapani ad aria, macchine per forare il legno, trapani a revolver e rotativi, arrotatori, mandrini, alesatori, frese, ecc.	180-18	19626	25-1-1922
31-3-1920	Fairbanks, Morse & Co., a Chicago, Ill. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario di ogni genere e parti di macchinario e carri comprendente macchine a combustione interna, motori a gas, a benzina e a petrolio, pompe in generale, comprese pompe a vapore ed altre; dinamo e motori; mulini a vento, macinatori di alimenti, dinamo elettriche, velocipedi ferroviari, carri a motore, carri a mano e a spinta per ferrovie, tubi verticali per ferrovie, utensili per rotaie	179-81	19286	18-1-1922
31-3-1920	Fairbanks, Morse & Co., a Chicago, Ill. (S U d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna	179-82	19287	18-1-1922
31-3-1920	Fairbanks, Morse & Co., a Chicago, Ill. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna, comprendenti motori a gas, a gasolene, a kerosene ed a olio; pompe a vapore ed altre pompe; dinamo e motori; molini a vento e macinatori di alimenti	179-83	19291	18-1-1922
8-8-1921	Grossi Battista, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la saldatura dell'alluminio in genere	179-78	22167	16-1-1922
24-1-1921	Perry & Co., Limited, a Birmingham e a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pennini	179-98	20835	20-1-1922
2-2-1921	Rigaldo Savant (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: utensili e macchine utensili per la lavorazione del ferro e del legno	179-55	20985	12-1-1922
16-4-1921	La « San Giorgio » (Società anonima Industriale), a Borzoli (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dinamo e motori elettrici di qualsiasi tipo, loro parti ed accessori; motori termici di qualsiasi tipo, loro parti e accessori; alternatori elettrici di qualsiasi tipo e loro parti, macchine marine principali ed ausiliarie, loro parti ed accessori: macchine ed apparecchi industriali, loro parti ed accessori; apparecchi ottici, macchine cinematografiche, loro parti ed accessori	180-19	21480	25-1-1922
15-6-1921	Stabilimenti G. De Andreis (Società anonima), a Sampierdarena (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di latta litografata	179-61	21718	14-1-1922
8-3-1920	Walworth Manufacturing Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: valvole di ottone, ferro ed acciaio, accessori e giunti e accessori per tubazioni per vapore, cioè manicotti, giunti a *L*, a *T*, giunti per tubi, giunti a flangia, valvole di ritenuta, valvole a sfera, valvole a sfera e ad angolo, valvole a saracinesca, giunti per valvole per radiatori, rubinetti di chiusura, rubinetti di servizio, selle per tubi sospensioni per tubi. (Già registrato negli S. U. di America al n. 122169)	179-71	19257	16-1-1922

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-3-1920	Walworth Manufacturing Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: valvole di ottone, ferro ed acciaio, rubinetti ed accessori e utensili per tuberia Con diritto di priorità dal 20 nov. 1919, S. U. d'America n. 142346.	180-4	19250	23-1-1922
8-3-1920	Walworth Manufacturing Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: valvole di ottone, ferro ed acciaio, rubinetti ed accessori ed utensili per tuberia Con diritto di priorità dal 20 nov. 1919, S. U. d'America n. 133195.	180-5	19256	23-1-1922
8-3-1920	Walworth Manufacturing Company, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: chiavi inglesi. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 53579)	180-23	19251	6-3-1922
15-1-1921	Zomer Paolo, a Firenze	Marchio di fabbrica e commercio destinato a contraddistinguere: apparecchi vulcanizzatori e materiale accessorio alla vulcanizzazione	179-90	20819	18-1-1922
		CLASSE VI — Orologeria: apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura strumenti musicali: macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici			
6-8-1920	Columbia Graphophone Manufacturing Company, a Bridgeport, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine parlanti e strumenti musicali automatici, registri e punte per il loro impiego; scatole musicali, arresti automatici per registrare e riprodurre dettati o altri suoni; registri per l'impiego di dette macchine, macchine per pulire i registri; scaffali per registri, parti e rifornimenti di tutte le macchine accennate	179-86	20067	18-1-1922
6-8-1920	Columbia Graphophone Manufacturing Company, a Bridgeport, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine parlanti e strumenti musicali automatici, registri e punte per il loro impiego: scatole musicali, arresti automatici per macchine parlanti e strumenti musicali automatici; macchine per registrare e riprodurre dettati o altri suoni; registri per l'impiego di dette macchine, macchine per pulire i registri; scaffali per registri, parti e rifornimenti di tutte le macchine accennate	179-87	20068	18-1-1922
6-8-1920	Columbia Graphophone Manufacturing Company, a Bridgeport, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine parlanti e strumenti musicali automatici, registri e punte per il loro impiego; scatole musicali, arresti automatici per macchine parlanti e strumenti musicali automatici; macchine per registrare e riprodurre dettati o altri suoni; registri per l'impiego di dette macchine, macchine per pulire i registri; scaffali per registri, parti e rifonimenti di tutte le macchine accennate	179-88	20060	18-1-1922
12-8-1920	Columbia Graphophone Manufacturing Company, a Bridgeport, Connecticut (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine parlanti e strumenti musicali automatici, registri e punte per il loro impiego; scatole musicali, arresti automatici per macchine parlanti e strumenti musicali automatici; macchine per registrare e riprodurre dettati o altri suoni; registri per l'impiego di dette macchine, macchine per pulire i registri; scaffali per registri, parti e rifornimenti di tutte le macchine accennate	179-89	20085	18-1-1922

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-8-1921	Società Italiana di Fonotipia, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine parlanti, dischi, cilindri e tutti gli accessori per dette macchine parlanti	179-100	22172	20-1-1922
		Classe VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
16-10-1920	Otis Manufacturing C., a New Orleans, Louisiana (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: legname di cedro spagnuolo e di mogano da costruzione. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 132770)	180-27	20351	6-3-1922
		Classe IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
5-2-1920	Körting & Mathiesen Aktiengesellschaft, a Leutzsch, presso Lipsia (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampade elettriche ad arco e lampade ad incandescenza e parti relative e precisamente armature, resistenze, interruttori e commutatori, bobine d'impedenza, trasformatori, arganelli, dispositivi di sospensione, campane di blocco, giunti per condutture, riflettori, carboni per lampade ad arco, proiettori, ecc. (Già registrato in Germania al n. 195702)	180-17	19130	25-1-1922
		Classe X. — Lavori in legno, sughero, ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per lo sport.			
17-5-1921	Greco Americo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giocattoli artistici figurati.	179-56	21649	12-1-1922
17-5-1921	Greco Americo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giocattoli artistici figurati.	179-57	21650	12-1-1922
17-5-1921	Greco Americo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giocattoli artistici figurati.	179-58	21651	12-1-1922
24-5-1921	Greco Americo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: giocattoli artistici figurati.	179-59	21665	12-1-1922
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.			
21-11-1919	Nordiska Kullager Aktiebolaget, a Göteborg (Svezia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuscinetti antifrizione a sfere e a rulli, trasmissioni di forze, cicli, veicoli, trasportatori e parti di essi. (Già registrato in Svezia al n. 22272)	179-96	18691	20-1-1922
3-1-1920	The White Motor Company, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili. (Già registrato negli S. U. d'America al n. 726974)	180-3	18982	23-1-1922
		Classe XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
8-8-1921	Benigno Crespi (Società anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati di cotone	179-69	22168	14-1-1922
10-8-1921	Benigno Crespi (Società anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone	179-70	22169	14-1-1922
25-2-1921	« Snia » Società di Navigazione Industria e Commercio - Reparto Viscosa, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: qualsiasi articolo di seta artificiale	179-75	21008	16-1-1922

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
14-12-1920	John Stephens & Son, Limited, a Ashfield presso Falmouth, Cornwall (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: corda, cavi di cordame, spago in genere. (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 361955)	179-97	20797	20-1-1922
		Classe XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari, d'uso d'ornamento personale, non compresi in altre classi.			
19-8-1921	Fiorese Romano, a Cairo (Egitto)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: Fez, tarbush e copricapi consimili.	179-67	22138	14-1-1922
21-6-1921	Primo Francinetti (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: paracqua e parasoli completi; bastoni da passeggio, parti separate dei predetti tanto in legno che in metallo; fusti e bacchette, stoffe per ombrelli e ombrellini, impugnature separate di qualsiasi forma e materia e in genere ombrelli e ombrellini in qualsiasi forma e materia confezionati e parti di essi	179-64	21826	14-1-1922
10-10-1919	Vitali Luigi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tacco di gomma	180-2	18628	23-1-1922
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
5-2-1920	Dottor Luigi Stoppani & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carta da sigarette	180-14	19123	25-1-1922
		Classe XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
18-6-1921	Pecco & Co. (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne per scrivere, penne stilografiche o a serbatoio, pennini metallici, inchiostri per scrivere, matite comuni, lapis automatici, mine per lapis e loro involucri, gomme per cancellare, temperini, raschietti, tagliacarte, apribuste, regoli e squadrette per disegno, tiralinee, tamponi e sottomani di carta assorbente, blocchi e nastrini per annotazioni, calamai, recipienti per sabbia e sfere di vetro, nettapenne di carta, di stoffa e di setola, registratori, perforatori, portacarte, cestini, cartelle e scatole per corrispondenza e ogni altro oggetto da scrittoio e di cancelleria	179-63	21824	14-1-1922
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
22-1-1921	Abbaticchio Ludovico, a Bitonto (Bari)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	180-8	20937	23-1-1922
23-7-1920	Caciagli Ida, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale	179-53	20014	12-1-1922
25-1-1921	Caciagli Ida, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per il tratamento delle dismenorree, salpingiti, coliche uterine e nevralgie in genere	179-54	20923	12-1-1922
6-11-1919	Celi Benedetto, a Massa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore medicinale	179-94	18508	20-1-1922

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
6-11-1919	Celi Benedetto, a Massa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale	179-95	18509	20-1-1922
16-12-1920	Centanni Eugenio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto terapeutico immunizzatore in preparazioni liquide per iniezioni, in polvere per inalazioni e in pasticche per via orale	179-73	20713	16-1-1922
6-7-1921	Ciampolini Arnolfo, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	179-76	22089	16-1-1922
6-7-1921	Ciampolini Arnolfo, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	179-77	22090	16-1-1922
10-5-1920	M. Fabry (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi elettro-medicali in genere	179-52	19668	12-1-1922
1-10-1920	Guglielmotti Felice Michele, Capponi Lorenzo e Antoniazzi Giovanni, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: un detersivo disinfettante	180-25	20337	6-3-1922
2-8-1921	Istituto Opoterapico Nazionale « Pisa », a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale	179-68	22149	14-1-1922
26-11-1921	Istituto Sieroterapico Milanese, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	179-80	22671	16-1-1922
28-9-1921	Laboratorio chimico farmaceutico V. Baldacci, a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	180-33	22354	10-3-1922
29-7-1921	Laboratorio Chimico Farmaceutico, V. Baldacci (Ditta), a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	179-66	22076	14-1-1922
7-1-1920	Lazzaroni Giuseppe, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti-specialità medicinali	180-11	18983	25-1-1922
16-7-1919	Parola Ercole e Parola Maria, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicinale	179-91	18106	20-1-1922
20-8-1919	Pestalozza Paolo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante profumato	179-92	18360	20-1-1922
20-8-1919	Pestalozza Paolo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante profumato	179-93	18361	20-1-1922
4-1-1920	Piccione Pietro, a Catania	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: magnesia	179-51	19083	12-1-1922
4-8-1921	Serono Cesare, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimico-farmaceutici per uso medico	180-31	22122	10-3-1922
21-[illegible]-1921	Serono Cesare, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-farmaceutico per uso medico	180-32	22261	10-3-1922
6-10-1921	Serono Cesare, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico-farmaceutico per uso medico	180-34	22397	10-3-1922
8-10-1921	Thomas & C. (Ditta), a Pesaro	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pomata antiemorroidale	180-35	22400	10-3-1922
5-11-1921	Serono Cesare, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico per uso medico e più precisamente un liquido contro la arteriosclerosi	180-36	22580	10-3-1922
5-11-1921	Serono Cesare, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto chimico per uso medico	180-37	22581	10-3-1922

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
18-6-1921	Colorificio italiano bleu oltremare « Cibo » (Società anonima), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colori, vernici, bleu oltremare, azzurro per lavanderia e stiratura	179-62	21823	14-1-1922
13-7-1920	North American Dye Corporation, a Mount Vernon, New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: colori. (Già registrato negli S. U. di America al n. 129999)	179-85	19967	18-1-1922
25-10-1919	Società Nazionale Crema per Calzature Lift, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	180-21	18593	6-3-1922
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
20-3-1920	« Fumagalli » (Società anonima), a Parma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici, generi medicinali, droghe e coloniali	180-24	19401	6-3-1922
3-2-1920	Società Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C., a Rho (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: adesivo per l'ingommatura della carta	180-13	19119	25-1-1922
17-1-1921	Steva Idzkowski Stefano, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per smacchiare	180-7	20864	23-1-1922
		CLASSE XXII.			
6-5-1920	The British Xylonite Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiale fabbricato da sostanze animali (caseina o simili composti) in fogli, rotoli e tubi e merci fabbricate con il medesimo (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 394292)	179-84	19550	18-1-1922

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di Commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico: « *Les marques internationales* ».

Roma, 9 gennaio 1923.

Il direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Si notifica che nel giorno di sabato 9 febbraio del corrente anno alle ore 9.30 in una sala del palazzo ove ha sede questa **Direzione** generale in Roma, via Goito n. 1 con accesso al pubblico, **si procederà** alla 14ª annuale estrazione delle obbligazioni del **debito** redimibile 3.50% netto 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1918, n. 731 ed emesse in dipendenza del Regio decreto 25 aprile 1909, n. 206.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la relativa tabella di ammortamento, sono in numero di 3600 sulle 263,120 attualmente vigenti

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate da rimborsarsi al 1° aprile 1924.

Roma, 17 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo divisione: BORGIA

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(1ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1923, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi

si notifica

che il buono del tesoro 5 per cento quinquenniale, VII emissione n. 978 di L. 30,300 intestato a Spinetto *Rosa* fu Pasquale vedova di Cassinelli Isaia (vulgo Elia) doveva invece intestarsi a Spinetto *Maria Rosa* fu Pasquale vedova di Cassinelli Isaia (vulgo Elia) e ciò in base all'attestazione giurata innanzi al pretore del mandamento di Chiavari nel giorno 21 dicembre 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica dell'intestazione del suddetto buono.

Roma, 16 gennaio 1924

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

(3ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi,

si notifica

che i buoni del tesoro 5 per cento quinquennali di VI emissione, n. 1157 di L 5000 intestato a Faella Rachele, minore, sotto la patria potestà del padre Michele, e n. 1158 di L. 5000, intestato a Faella Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michele, dovevano invece intestarsi il primo a Faella Rachele Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michelangelo, ed il secondo a Faella El-

merinda Maria Rosa, minore, sotto la patria potestà del padre Michelangelo, e ciò in base alle attestazioni giurate innanzi il notaio Francesco De' Besi di Verona il 17 ottobre 1923, n. 3931 e n. 3932 di repertorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà all'annullamento dei suddetti buoni ed al rimborso del loro importo perchè scaduti nelle mani di Faella Rachele Rosa ed Elmerinda Maria Rosa di Michelangelo rispettivamente.

Roma, 4 dicembre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3817 — Data della ricevuta: 27 giugno 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Gala Adele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 101.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 584 — Data della ricevuta: 25 maggio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Viligiardi Eliseo di Oreste — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 4 — Ammontare della rendita: L. 150 — Consolidato 3 % con decorrenza 1° ottobre 1923.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenieti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di capofficina meccanico nella Regia scuola industriale di Piazza Armerina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il regolamento generale per l'insegnamento industriale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Piazza Armerina, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di capofficina meccanico.

Lo stipendio iniziale è di L. 6500 oltre l'indennità carovivere.

Nominato stabile, continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali di L. 700 ciascuno, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11,400.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 2 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme legalmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante;

e) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

Le notizie contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

f) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso firmato dai candidati.

I certificati indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi da quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Piazza Armerina. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il capofficina prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, addì 12 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Annullamento del concorso per la cattedra di fisica, chimica e relative esercitazioni nel Regio istituto industriale nazionale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1923, che bandisce il concorso per la cattedra di fisica e chimica nel Regio istituto nazionale industriale di Fermo;

Ritenuta la necessità di sdoppiare la cattedra stessa;

Visto il regolamento generale sull'istruzione industriale, approvato con Regio decreto del 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Il concorso per la cattedra di fisica e chimica e relative esercitazioni nel Regio istituto nazionale industriale di Fermo, bandito con decreto Ministeriale in data 7 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 1923, n. 301, è annullato.

Roma, addì 7 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.